VADEMECUM SULLA MEDIAZIONE

Civile e Commerciale

Commissione ADR

Ordine degli Avvocati di Torino

Novembre 2026

Indice

1) Introduzione alla Mediazione 3
2) FAQ in Materia di Mediazione 7
A) OBBLIGATORIA 7
Condominio 8
Diritti reali 10
Enfiteusi
……::……10
Usucapione 10
Azione revocatoria ordinaria 10
Divisione 10
Successioni ereditarie 11
Locazione 11
Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria ……10
Contratti assicurativi 12
Contratti bancari e finanziari 12
Società di persone 12
Società semplice 12
Società in nome collettivo 13
Società in accomandita semplice 13
B) DELEGATA DAL GIUDICE 14
Procedimenti di ingiunzione 15
Procedimenti di convalida di licenza o sfratto 16
Procedimenti di consulenza tecnica di cui all'articolo 696-bis cpc 16
Procedimenti cautelari 17
C) DEMANDATA DAL GIUDICE 17
D) SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA 17
E) VOLONTARIA o FACOLTATIVA 17
F) SUL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 18
3) Mediazione e Patrocinio a Spese dello Stato 23
4) Benefici Fiscali in Materia di Mediazione 30

Capitolo 1

Introduzione alla Mediazione

Sono passati 15 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010.

Spinta da ultimo con decisione dalla riforma Cartabia, la mediazione civile e commerciale per l'avvocato italiano è diventato oggi un normale ambito di esercizio della professione.

Da qui l'idea della Commissione ADR di proporre ai colleghi un breve vademecum che vuole essere uno strumento di approfondimento e di immediata utilità pratica, ma anche un invito a cogliere l'opportunità di utilizzare un metodo di risoluzione dei conflitti che utilizza un approccio diverso da quello contenzioso-processualistico che caratterizza la formazione originaria della stragrande maggioranza degli avvocati italiani.

Un approccio, quello della mediazione, non limitato alla ragione giuridica, ma esteso all'interesse ultimo delle parti, dove il terzo soggetto presente non è' un Giudice che decide ma un Mediatore che aiuta il dialogo tra parti e avvocati ad un tavolo di soluzione del problema.

In tale contesto l'obiettivo non è' più "vincere", ma appianare definitivamente il conflitto con un accordo consensuale.

Ed in ogni caso almeno ripristinare la comunicazione tra le parti che lo stesso conflitto, il più delle volte, ha interrotto o gravemente pregiudicato.

L'intervento tecnico dell'Avvocato in una situazione che mira ad evitare la degenerazione giudiziaria del conflitto rimane però assolutamente indispensabile.

A lui infatti compete valutare la proiezione processuale del conflitto stesso che, nella gestione della discussione, nella mediazione civile e commerciale in qualche modo resta sempre sullo sfondo; a lui compete poi dare il suo fondamentale contributo per stilare con competenza l'accordo che andrà auspicabilmente a risolvere il conflitto in essere.

E perché no, lo stesso Avvocato, esperto e formato nell'arte della partecipazione alla mediazione, può ben anche rivelarsi decisivo come aiuto essenziale nello sviluppo del dialogo tra le parti.

E questo secondo quanto espresso dalla stessa Cassazione, che ha auspicato, in una sua celebre pronuncia in materia (Cass. Civ. 8473/2019), un Avvocato che, acquisite nuove competenze, non risolva più la propria professionalità nell'essere solo un fine processualista ma anche un valido negoziatore, nei contesti, sempre più frequenti, ove gli è data l'occasione di esercitare tale qualità.

In pratica, secondo questo prima indicazione, poi confermata anche dallo sviluppo normativo successivo, l'avvocato "moderno" è chiamato ad interessarsi specificamente di tecniche

negoziali e praticare, spesso necessariamente come sappiamo, procedure conciliative con il massimo impegno.

Sul piano operativo generale, a livello introduttivo, si possono sommariamente proporre questi spunti di riflessione per l'avvocato chiamato ad assistere le parti in mediazione

1) **COSA FARE (<u>prima</u> della mediazione)**

La normativa riferisce esplicitamente dell'obbligo di informare il cliente della possibilità di utilizzare la mediazione per risolvere un problema giudiziario in materia civile.

Ma sinceramente non basta.

Forse più importante ancora, per l'avvocato, è preparare adeguatamente il proprio cliente alla mediazione.

Spiegandogli bene anzitutto la natura del contesto dove si troverà, del tutto diverso da un ambito giudiziario.

Dovrà fargli comprendere bene il ruolo del mediatore ed anche il più ampio ruolo attribuito a lui stesso come parte ma soprattutto persona, come soggetto in questo caso direttamente e normalmente coinvolto nella conversazione che si tiene nell'ambito della procedura.

Il cliente si fida del proprio avvocato.

E immancabilmente, se il suo legale si mostrerà con lui scettico nei confronti della procedura di mediazione e della figura del mediatore, ecco che tale atteggiamento altrettanto immancabilmente condizionerà a sua volta l'atteggiamento del cliente ed influenzerà negativamente la procedura ed il suo esito.

Un avvocato che si mostri invece positivo verso la mediazione, dia i consigli del caso per il comportamento da tenere dato il contesto non contenzioso e spieghi, lui per primo, la grande e concreta opportunità che la mediazione offre di chiudere in breve e definitivamente una lite con un accordo esecutivo, rappresenta un presupposto fondamentale al raggiungimento di qualsiasi accordo.

Invece che alimentare provvederà infatti così a limitare chiusura, diffidenza e scetticismo che sono tutti grandi nemici dell'apertura di un dialogo e quindi della mediazione.

Tutto questo per dire che l'operare dell'avvocato anche prima dell'incontro ha una grande incidenza circa il buon esito della procedura di mediazione ed occorre averne coscienza.

2) **COME FARE (<u>per partecipare efficacemente ad una mediazione</u>)**

Come detto, la stessa Cassazione auspica che le competenze dell'Avvocato vadano a estendersi oltre il mero orizzonte processuale andando a implementarsi con altre di tipo non giudiziale ma utili a sviscerare ragioni e interessi sottostanti il conflitto.

Lo stesso testo del D.Lgs. 28/2010 post Cartabia sprona esplicitamente parti e avvocati ad un espletamento effettivo, partecipato ed impegnato della procedura di mediazione.

Per l'avvocato quindi, riuscire durante l'incontro di mediazione ad accantonare la più abituale logica avversariale è un ottimo viatico per il successo della mediazione stessa.

Ed anche nel corso della procedura ed agli incontri di mediazione la presenza di un avvocato con maggiori capacità di affiancamento al cliente in quello specifico contesto rappresenta per tutti i partecipanti e per il mediatore una risorsa davvero importante, aumentando concretamente la possibilità stessa che la stessa procedura sia poi fruttuosa.

Per tutto ciò, la formazione, non solo a livello di nozioni giuridiche ma anche per ciò che concerne le tecniche negoziali, resta un pilastro fondamentale da non sottovalutare e che la nostra stessa Commissione cerca di offrire ai colleghi.

3) **PERCHE' FARE (della mediazione un oggetto di studio e approfondimento)**

Avere maggiore interesse alla mediazione rispetto a un tempo, oggi, per un avvocato, è praticamente un dovere.

Anzitutto perché la stessa legge vuole e promuove il metodo con convinzione.

Poi in quanto il contesto del processo civile, dominato da alea, costi e tempi lunghi di giudizio, offre oggettivamente quasi sempre una prospettiva scoraggiante rispetto alla mediazione.

Infine perché, anche economicamente, i parametri forensi hanno riconosciuto l'importanza di tale parte della nostra attività portandola a livelli assolutamente interessanti.

Che la mediazione diventi la regola per dirimere le controversie mentre il processo l'eccezione è quindi quello che, evidentemente, desidera il legislatore ma che in fondo dovrebbe desiderare anche l'avvocato.

Nell'interesse suo, delle parti e del sistema Giustizia in generale.

In conclusione:
Si può ben dire che, al tavolo della mediazione, ci siano infatti tutti gli ingredienti utili per risolvere un conflitto in maniera equilibrata.

Le parti, ben due avvocati esperti di diritto (ed auspicabilmente anche di tecniche negoziali) lì presenti per consigliare ed ultimo ma non ultimo il mediatore, al quale è affidato soprattutto il fondamentale compito di creare le condizioni per ricostruire quello che è venuto meno originando il conflitto: il dialogo.

Nella stragrande maggioranza dei casi c'è quindi tutto quanto occorra per risolvere positivamente il problema anche senza ricorrere al Giudice.

Ricordiamocene e ricordiamoci quindi che nella mediazione civile e commerciale l'avvocato rimane un protagonista fondamentale ma che, per esercitare anche in questo ambito

adeguatamente la sua funzione, deve formarsi e credere in questo metodo alternativo di risoluzione delle controversie.

Per formarsi, tra le varie possibilità, ci sono anche quelle offerte dalla Commissione ADR del nostro Ordine, perché credere nella mediazione ... semplicemente conviene!

Ecco allora che per consentire un più agevole avvicinamento alla mediazione si è pensato anche di offrire ai colleghi questo agile vademecum, volutamente diverso da altri che sono anche recentemente usciti, breve e di taglio pratico: buona lettura quindi.

Capitolo 2

FAQ in Materia di Mediazione

La Mediazione è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria finalizzata alla definizione stragiudiziale di controversie civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili.

Essa si distingue in

A) OBBLIGATORIA
B) DELEGATA DAL GIUDICE
C) DEMANDATA DAL GIUDICE
D) SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA
E) VOLONTARIA

A) OBBLIGATORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 **la mediazione obbligatoria** (la quale non è soggetta a sospensione feriale *ndr*) costituisce condizione di procedibilità, ogni qual volta si voglia esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia nelle materie di seguito elencate.

Preliminarmente, si evidenza come, nonostante l'art. 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28, al comma 4 bis, preveda che "*La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante*", una recente ordinanza della Corte di Cassazione - la numero 9608 pubblicata il 15 aprile 2026 - abbia espressamente escluso che la parte in mediazione possa farsi rappresentare, seppur in forza di una procura speciale sostanziale, dal proprio avvocato, ove naturalmente sussistano motivi che ne giustifichino l'assenza.

Ci si limita, per mero tuziorismo, ad osservare che i giudici di legittimità, con la pronuncia de qua, abbiano affrontato una vicenda sorta **ante** Riforma Cartabia e dunque **prima** dell'introduzione del summenzionato comma 4 bis.

Purtuttavia, si ritiene parimenti doveroso evidenziare come altra – e successiva – ordinanza della Corte di Cassazione, numero 10978 del 24 aprile 2026, abbia precisato che, *nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69/2013, conv., con modif., in legge 98/2013), sia necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore,* ***pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste***.

Sempre per ciò che concerne la condizione di procedibilità merita di essere evidenziato come la giurisprudenza sia ormai pressoché concorde nel ritenere che tale condizione si possa considerare avverata, qualora al primo incontro partecipi ritualmente e validamente almeno la parte su cui grava l'onere di promuovere la mediazione.

Condominio

FAQ: In caso di fallimento della procedura di mediazione il termine di decadenza ex art. 1137 c.c. inizia a decorrere "ex novo"?

Sappiamo che nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali l'istanza di mediazione obbligatoria interrompe il termine di decadenza indicato dall'art. 1137 c.c.

Si ritiene che detto termine inizi a decorrere "ex novo" e per l'intera durata a partire dal deposito del verbale negativo di mediazione presso la segreteria dell'organismo dinnanzi al quale la procedura si è svolta.

FAQ: L'efficacia impeditiva del termine di decadenza, derivante dalla comunicazione della domanda di mediazione all'amministratore, si estende sine die?

Si evidenzia sul punto come taluna giurisprudenza ritenga che tale effetto impeditivo sia circoscritto temporalmente alla durata massima del procedimento di mediazione obbligatoria stabilita *ex lege*, decorsa la quale dovrà comunque essere impugnata giudizialmente la delibera condominiale contestata, anche se è ancora pendente il procedimento di mediazione.

Se dunque la mediazione non si conclude entro il termine previsto ex lege in ordine alla durata della mediazione, l'azione giudiziaria dovrà comunque essere intrapresa nei successivi 30 giorni, pena la declaratoria di inammissibilità della domanda stessa: l'effetto sospensivo infatti non può essere protratto indefinitamente, poiché l'obiettivo della mediazione è la rapida risoluzione delle controversie.

Altra giurisprudenza, sempre di merito, ritiene invece che la volontà delle parti debba ritenersi prevalente e dunque possa portare anche ad una proroga della mediazione oltre il termine semestrale.

FAQ: Nelle controversie promosse dal Condominio nei confronti dell'ex amministratore la mediazione costituisce condizione di procedibilità della futura azione giudiziale?

Si ritiene di dover rispondere affermativamente, qualora il Condominio voglia promuovere nei confronti dell'ex amministratore un'azione di responsabilità, anche se taluna giurisprudenza sempre di merito si è pronunciata in senso contrario.

La risposta dovrà invece essere negativa, qualora il Condominio voglia promuovere nei confronti dell'amministratore un'azione di revoca, trattandosi di volontaria giurisdizione e non di azione giudiziale.

FAQ: Quale deve essere il contenuto minimo della domanda di mediazione avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera condominiale?

La domanda di mediazione, al fine di produrre i suoi effetti giuridici, deve necessariamente includere la puntuale individuazione della delibera oggetto di contestazione, l'esplicita formulazione della domanda giudiziale (declaratoria di nullità o annullamento) da promuoversi in caso di esito negativo della mediazione e una concisa esposizione dei motivi di impugnazione.

Questo comporta, tra l'altro, che l'effetto di sospensione o interruzione del termine di decadenza per impugnare una delibera assembleare sia strettamente limitato alle pretese specifiche che sono state indicate e contestate nella domanda di mediazione stessa, unitamente ai precisi motivi di annullabilità che sono stati in quella sede evidenziati.

FAQ: Decade il condomino che non abbia tempestivamente comunicato al Condominio di aver avviato la mediazione?

Risponde affermativamente la giurisprudenza di merito, che ritiene inammissibile il ricorso con cui un condomino ha impugnato una delibera assembleare qualora non abbia provveduto a comunicare l'avvio della mediazione, adempimento che avrebbe impedito la decadenza dal termine dell'impugnazione.

FAQ: E' necessario esperire la mediazione obbligatoria se tra appaltatore e condominio sorge una controversia per il mancato pagamento dei lavori?

La giurisprudenza di merito sul punto è ondivaga, in quanto taluni Tribunali (cfr. Tribunale di Crotone) hanno risposto affermativamente, ritenendo che l'azione promossa dall'appaltatore nei confronti del condomino che si è reso inadempiente nel pagamento della quota relativa ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel fabbricato condominiale sia soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto la controversia è insorta in materia condominiale, altri Tribunale (Tribunale di Avellino con sentenza 1463 del 2026) hanno di contro risposto negativamente, ritenendo una simile controversia estranea alla mediazione obbligatoria.

FAQ: L'accordo di mediazione, approvato dall'assemblea condominiale a maggioranza, vincola anche il condomino dissenziente?

Risponde affermativamente la giurisprudenza di merito, che ritiene che il condomino dissenziente, per sottrarsi alle risultanze contenute nell'accordo di mediazione, debba necessariamente impugnare la delibera assembleare che lo ha approvato.

Diritti reali

Enfiteusi

FAQ: Su chi grava il tentativo di mediazione nell'enfiteusi?
Sull'enfiteuta.

Usucapione

FAQ: Quando è opponibile l'accordo volto ad accertare in mediazione l'usucapione?
L'accertamento dell'usucapione raggiunto tramite un accordo di mediazione e reso pubblico con la trascrizione prevista dall'articolo 2643, numero 12-bis cc, produce gli effetti pieni di opponibilità ai terzi sanciti dall'articolo 2644 del medesimo codice solo se viene rispettata la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari.

Al contrario, qualora il cedente nell'accordo di mediazione non risulti essere il titolare legittimo del bene in base a un titolo regolarmente trascritto, oppure se non partecipano all'accordo tutti coloro che figurano come proprietari del bene usucapito in base a titoli trascritti, l'accordo di mediazione avrà unicamente un effetto prenotativo, in conformità con l'articolo 2650, secondo comma, cc.

In sostanza, la piena efficacia dell'accordo di mediazione sull'usucapione è subordinata alla regolarità e completezza delle trascrizioni precedenti nei registri immobiliari.

Azione revocatoria ordinaria

FAQ: L'azione revocatoria ordinaria è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria?
Risponde negativamente la giurisprudenza di merito.

Divisione

FAQ: Il verbale di mediazione nel quale le parti raggiungono un accordo in ordine all'assegnazione dei lotti deve contenere i dati catastali degli immobili assegnati?
Risponde affermativamente la giurisprudenza.

FAQ: Una controversia tra comproprietari di un immobile in comunione ordinaria è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, qualora non abbia ad oggetto la divisione o lo scioglimento della comunione stessa?

Risponde negativamente la giurisprudenza di merito, la quale, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la decisione di uno solo dei comproprietari di concedere in locazione il bene in comunione, ha ritenuto che l'esperimento della mediazione obbligatoria non costituisse condizione di procedibilità dell'azione, non vertendo la causa né sulla divisione, né più in generale sullo scioglimento della comunione stessa.

Successioni ereditarie

FAQ: In caso di mancato esperimento del procedimento di mediazione nel corso del giudizio di primo grado senza che nessuna delle parti lo abbia eccepito entro la prima udienza, può il giudice d'appello disporla comunque?

La Cassazione ha ritenuto che in questo caso il giudice d'appello non sia più obbligato ad inviare le parti in mediazione, ma possa discrezionalmente farlo ove lo ritenga opportuno.

FAQ: Qualora il creditore intenda agire ex art. 524 cc nei confronti del debitore che abbia rinunciato all'eredità, deve procedere con la mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010?

Risponde negativamente la giurisprudenza di merito.

Locazione

FAQ: Prima di agire ex art. 447 bis al fine di far valere una occupazione *sine titulo* occorre promuovere un procedimento di mediazione?

Si ritiene che, nell'ambito di detto giudizio, la mediazione non costituisca condizione di procedibilità e dunque non sia obbligatoria.

Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria

FAQ: Quali danni da responsabilità medica e sanitaria possono essere chiesti in mediazione?

I danni possono essere di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Quanto ai danni di natura patrimoniale, essi si distinguono in:

- *danno emergente,* ovvero sia tutte le spese che il paziente ha dovuto affrontare al momento della liquidazione del danno collegate all'evento di malasanità;
- *lucro cessante,* ovvero sia la perdita di guadagno che il paziente subirà in futuro a causa dell'impossibilità (totale o parziale) di svolgere la propria attività lavorativa come prima: si parla in questo caso di perdita della capacità lavorativa generica e specifica.

Quanto ai danni di natura non patrimoniale, essi ricomprendono:

- *il danno biologico*, ovvero sia la lesione dell'integrità psico-fisica del paziente;
- *il danno morale*, ovvero sia la sofferenza interiore, il dolore ed il turbamento psichico che l'evento dannoso ha prodotto sul paziente;
- *il danno esistenziale*, ovvero sia il peggioramento significativo delle abitudini di vita e delle relazioni sociale del paziente;
- *la perdita del rapporto parentale*, da liquidarsi a favore dei famigliari del paziente deceduto o gravemente leso.

Contratti assicurativi

FAQ: Nelle controversie relative al contratto di brokeraggio assicurativo la mediazione è obbligatoria?

Risponde negativamente la giurisprudenza di merito, dal momento che il brokeraggio assicurativo non è un contratto di assicurazione.

Contratti bancari e finanziari

FAQ: Occorre promuovere un procedimento di mediazione nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un contratto di leasing?

Risponde affermativamente la giurisprudenza di merito, essendo il contratto di leasing equiparato ad un contratto finanziario.

Società di persone

Società semplice

FAQ: Quali le liti da risolvere in mediazione?

Le controversie risolvibili in mediazione possono riguardare:

- conflitti tra soci, quali disaccordi sulla gestione della società, contestazioni in merito alla distribuzione degli utili, questioni relative all'ingresso o recesso di un socio;
- in caso di scioglimento della società e successiva liquidazione tra i soci, divergenze sui criteri di liquidazione o contrasti sulla nomina o l'operato del liquidatore e sulla divisione dei beni sociali;
- contenziosi tra ex soci e società relative a rivendicazioni economiche post recesso o esclusione o pretese patrimoniali o contestazioni su obblighi residui;

- controversie con i terzi in relazione a inadempimenti contrattuali o richieste risarcitorie derivanti da attività svolte dalla società.

Società in nome collettivo

FAQ: Quali le liti da risolvere in mediazione?

Il tessuto relazionale all'interno di una società in nome collettivo può essere fonte di diverse controversie tra i soci.

Queste possono riguardare le modalità di gestione, le decisioni strategiche, la ripartizione di compiti e responsabilità, la nomina e la revoca degli amministratori.

Anche le modalità di partecipazione agli utili e alle perdite possono generare dispute, soprattutto in assenza di chiare pattuizioni nel contratto sociale o in caso di interpretazioni divergenti.

Ulteriori motivi di conflitto possono emergere in relazione all'esercizio del diritto di controllo da parte dei soci non amministratori, all'obbligo di non concorrenza, o all'esclusione o recesso di un socio, con particolare riferimento alla valutazione della quota e alle modalità di liquidazione.

Le controversie possono poi riguardare i soci individualmente considerati e la società nel suo complesso.

Un ambito tipico riguarda il rimborso di spese sostenute dai soci per conto della società, la richiesta di compensi aggiuntivi per attività svolte al di fuori degli ordinari obblighi sociali, o contestazioni relative a finanziamenti o prestiti erogati dai soci alla snc.

Possono sorgere dispute anche in merito all'utilizzo di beni sociali per fini personali o, viceversa, all'utilizzo di beni personali per l'attività sociale senza un adeguato riconoscimento.

Da ultimo, possono essere portate in mediazione le controversie aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni, comprese quelle ricollegabili a specifiche condotte gestionali.

Società in accomandita semplice

FAQ: Quali le liti da risolvere in mediazione?

Le liti possono riguardare la natura, il valore e i tempi dei conferimenti promessi o eseguiti dai soci, le decisioni relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell'attività sociale.

La distinzione tra soci accomandatari (amministratori) e soci accomandanti (privi di potere amministrativo), poi, può generare tensioni se i secondi si sentono esclusi dalle decisioni importanti o se si contesta l'operato di chi amministra.

I criteri di ripartizione degli utili e delle perdite sono spesso stabiliti nel contratto sociale.

Tuttavia, possono sorgere contestazioni sull'interpretazione di tali criteri, sulla decisione di non distribuire gli utili (ad esempio, per reinvestirli), o sulla modalità di copertura delle perdite.

Anche la decisione di sciogliere la società e le successive fasi di liquidazione possono essere particolarmente conflittuali.

Possono, da ultimo, sorgere dispute sulle cause di scioglimento, sulle modalità di nomina del liquidatore, sulla valutazione degli attivi e dei passivi, sui criteri di ripartizione del residuo attivo tra i soci e sulla gestione delle eventuali passività residue.

Le altre materie per le quali mediazione costituisce condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 sono:

Patti di famiglia, Comodato, Affitto di aziende, Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, Associazione in partecipazione, Consorzio, Franchising, Opera, Rete, Somministrazione, Subfornitura.

B) DELEGATA DAL GIUDICE

Nell'ambito delle controversie per le quali la legge prevede la mediazione obbligatoria è possibile che, ove non esperita o nelle ipotesi di cui infra, il Giudice ordini alle parti di esperire la mediazione, rinviando il giudizio ad una udienza successiva a tale tentativo: si parla in questo caso di **mediazione delegata.**

Sul punto, particolare importanza assume l'art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010, a mente del quale:

Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;

h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Procedimenti di ingiunzione

FAQ: A seguito della pronuncia giudiziale sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, su chi grava l'onere di promuovere la domanda di mediazione?

A tale domanda, su cui la giurisprudenza ha lungamente dibattuto, ha finalmente dato risposta il d. lgs. 28/2010 novellato, il cui art. 5 bis così recita:

*Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione **l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo**. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.*

La giurisprudenza di merito ritiene in ogni caso che la mediazione possa essere proposta anche dall'opponente.

FAQ: La mancata partecipazione alla mediazione dell'opponente comporta l'improcedibilità della domanda con conseguente definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto?

Un recente sentenza del Tribunale di Torino (numero 1350 del 2026) risponde negativamente, sostenendo come l'assenza dell'opponente non travolga la procedibilità della domanda, ma produca le conseguenze sanzionatorie e probatorie previste dall'art. 12-bis d.lgs. 28/2010.

FAQ: La presentazione di una domanda di mediazione interrompe il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo?

Risponde negativamente la giurisprudenza.

Occorre dunque, al fine di evitarne il passaggio in giudicato, opporre tempestivamente il decreto ingiuntivo concesso, a prescindere dal fatto che sia stato promosso un procedimento di mediazione.

FAQ: Nell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc su chi grava l'onere di promuovere la domanda di mediazione?

Taluna giurisprudenza di merito ritine che, contrariamente a quanto avviene nel caso di opposizione tempestiva, nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'onere gravi sull'opponente.

FAQ: Nell'opposizione a decreto ingiuntivo il termine quindicinale per l'attivazione del procedimento di mediazione deve ritenersi perentorio?

La giurisprudenza sia di legittimità, che di merito risponde negativamente, ritenendo che ciò che rileva sia l'utile esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice.

FAQ: Quando il contratto contiene una clausola che impone di esperire una procedura di mediazione o conciliazione prima di "qualsiasi procedimento giudiziale", l'obbligo si estende anche al ricorso per decreto ingiuntivo?

Risponde affermativamente la giurisprudenza di merito, ritenendo che il mancato previo esperimento della mediazione contrattuale determini l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto già emesso.

Procedimenti di convalida di licenza o sfratto

FAQ: Nel caso in cui il Giudice disponga il mutamento del rito ex art. 667 cpc, su chi grava l'onere di promuovere la domanda di mediazione?

Si ritiene spetti al locatore intimante, il quale, così facendo, evita che la propria azione venga dichiarata improcedibile.

FAQ: L'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc sopravvive qualora la procedura di sfratto venga dichiarata improcedibile per mancato esperimento della mediazione?

Risponde affermativamente la giurisprudenza di merito, sul presupposto che tale provvedimento, pur non avendo natura di giudicato sostanziale, non ha neppure natura cautelare, né strumentale rispetto alla decisione definitiva di merito.

Procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis cpc

FAQ: E' ammissibile il procedimento ex art. 669-bis cpc qualora la questione richieda la soluzione di questioni complesse?

La giurisprudenza di merito ritiene che in questo caso la conciliazione ex art. 696 bis cpc sia preclusa.

Procedimenti cautelari

FAQ: Per i procedimenti cautelari è previsto l'obbligo della mediazione?

Risponde negativamente la giurisprudenza, in ossequio tra l'altro a quanto prevede l'art. 5, comma cinque, del d. Lgs. 28/2010: *Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.*

C) DEMANDATA DAL GIUDICE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 quater l. lgs. 28/2010 è **demandata la mediazione** che il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, può disporre con ordinanza motivata.

FAQ: La mediazione demandata deve coinvolgere tutte le parti del giudizio?

Risponde affermativamente la giurisprudenza di merito, secondo la quale la mediazione demandata impone il coinvolgimento di tutte le parti del processo, inclusi i terzi chiamati in manleva.

L'omessa citazione di un solo litisconsorte rende quindi il tentativo invalido, determinando l'improcedibilità definitiva della domanda.

D) SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA

Laddove il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo di un ente pubblico o privato preveda una clausola di mediazione, il suo esperimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale

FAQ: Cosa accade alla domanda giudiziale se la parte onerata non rispetta la clausola contrattuale che prevede la preventiva mediazione.

La domanda giudiziale viene dichiarata improcedibile.

E) VOLONTARIA o FACOLTATIVA

Essa viene promossa su libera iniziativa di parte per ogni controversi avente ad oggetto diritti disponibile, non ricompresa tra quelle per la quali la mediazione è obbligatoria ex lege.

FAQ: Si applica alla mediazione volontaria l'art. 8, secondo comma, del d.lgs 28/2010

Nel ricordare come detta norma preveda che *Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla*

prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta, risponde negativamente taluna giurisprudenza di merito.

Altra giurisprudenza sempre di merito, nel pronunciarsi in ordine ad una controversia in tema di azione di reintegra, ritiene di contro che la comunicazione alle altre parti della richiesta di mediazione facoltativa, così come quella obbligatoria, ha gli stessi effetti sulla prescrizione della domanda giudiziale e impedisce la decadenza una sola volta.

FAQ: Si può usufruire del credito di imposta anche per la mediazione è volontaria.
Risponde negativamente la giurisprudenza di merito.

F) SUL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, che si occupa del procedimento di mediazione, al comma 1 prevede che la domanda di mediazione e le informazioni relative alla procedura di mediazione siano comunicate "alle parti" a cura dell'Organismo di Mediazione **con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione.**

FAQ: Se l'invito alla mediazione viene inviato al legale munito di procura alle liti la domanda può essere dichiarata improcedibile?
La questione è controversa.

A favore: *Trib. Roma sentenza n. 7558/2024* in tema di mediazione obbligatoria, l'invito alla mediazione notificato **al difensore costituito in giudizio è valido e idoneo** ad assicurare l'instaurazione del contraddittorio, attesa la natura non formalistica del procedimento di mediazione e stante il dettato dell'art.8 D.lgs.28/2010 in cui la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione anche a cura di parte istante.

Contraria: *Trib. Catania sentenza n. 3463/2024*, **l'istanza di mediazione notificata tramite PEC al difensore costituito, anziché alla parte personalmente, è invalida e rende la domanda giudiziale improcedibile**, poiché la normativa non prevede tale modalità per la comunicazione della domanda e del primo incontro ma alla parte personalmente.

Sempre favorevole, la *Corte d'Appello di Napoli sentenza n. 586/2024*: l'**invito alla mediazione notificato al solo difensore costituito in giudizio è valido, sebbene sia preferibile trasmetterlo direttamente alla parte.**

L'invito all'avvocato costituito, pur non ideale, soddisfa l'obiettivo di informare la parte, consentendole di partecipare all'incontro con il proprio difensore. La normativa, infatti, non distingue espressamente tra mediazione *ante causam* e demandata dal giudice. Se la mediazione si svolge durante un processo pendente, è logico ritenere valida la notifica al

procuratore, poiché l'avvocato ha l'obbligo professionale di informare la parte. Una lettura formalistica, che richieda esclusivamente la notifica diretta alla parte, risulterebbe eccessiva e inutile.

La comunicazione al difensore costituito è quindi sufficiente ai fini della regolarità della procedura di mediazione.

FAQ la Mancata partecipazione alla mediazione cosa comporta? La mediazione deve essere esperita in maniera effettiva?

Ricordiamo l'articolo di riferimento.

Ai sensi **dell'art 12 bis D. lgs. 28/2010** *La mancata partecipazione, può essere valutata dal giudice per desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. Se la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice deve condannare la parte costituita che non ha partecipato alla mediazione, versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Sempre nel caso di mediazione obbligatoria, e solo su domanda della controparte, il giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

In linea di massima, l'orientamento maggioritario opta **per l'effettiva partecipazione.**

Pronunce sulle **SANZIONI** per la **MANCATA PARTECIPAZIONE:**

Tribunale Torino sentenza n. 2181/2025 nel caso di una mediazione obbligatoria, una delle parti aveva giustificato la mancata comparizione in mediazione sulla base dell'età avanzata e della condizione di malattia, ma il **Tribunale non ha ritenuto giustificata l'assenza**, perché le condizioni di salute non erano documentate e perché sarebbe comunque bastata quantomeno la partecipazione del difensore con apposita procura per evitare di incorrere nell'assenza. "La sanzione" al pagamento della somma verso l'erario, precisa la sentenza "*discende dalla mera condotta consistita nella mancata partecipazione alla mediazione, a prescindere dalla soccombenza*".

Tribunale Arezzo sentenza n. 1051/2024 dove per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria è stata emessa sia la condanna al pagamento all'erario del doppio del contributo unificato, che quella alla refusione alla controparte di una somma equitativamente determinata in 500 Euro.

Anche *Tribunale di Palermo Sentenza 4942 del 15/10/2024.*

Importante principio che deriva da una precisazione sull'applicabilità delle sanzioni **dell'art. 12 bis** D.lgs. 28/2010 arriva dal:

Tribunale di Trani sentenza n. 651/2025 che afferma come la citata norma rappresenti la puntuale applicazione del **principio** per cui la mediazione, quale condizione di procedibilità, "*viene considerata **un vero e proprio dovere imposto dalla legge** su ciascuna parte nei confronti dell'altra ed altresì nei confronti dello Stato".

Nel caso concreto, deciso dal Tribunale di Trani, è stato condannato alla sanzione verso lo Stato un **amministratore di condominio** che non aveva partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, comportando il fallimento della possibilità conciliativa. La stessa sentenza non condanna invece l'amministratore alle spese verso la controparte, nonostante la richiesta esplicita formulata in tal senso, perché non vi era stata all'esito del giudizio una soccombenza piena del Condominio, ma solo parziale.

SULL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA (per mancata partecipazione alla mediazione, sul punto contrastanti orientamenti giurisprudenziali):

Tribunale di Tivoli sentenza n. 25/2025 ha dichiarato in sentenza (in materia successoria) l'improcedibilità della domanda per mancata partecipazione della parte istante alla procedura di **mediazione delegata** perché era da intendersi "*quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione*". Ribadendo il concetto che la **mediazione deve intendersi effettiva.**

Anche *Trib Napoli nord sentenza n. 4452/2023* distinguendo la sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale nel caso di mancata attivazione della procedura di mediazione (o mancata partecipazione al primo incontro), con applicazione della sanzione pecuniaria e valutazione della condotta delle parti (art. 116 cpc) nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri senza giustificato motivo.

FAQ Nel caso di mancata partecipazione personale della parte vi è la possibilità di dare procura sostanziale al proprio avvocato (non solo "ad litem"), ma questi può a sua volta farsi sostituire da altro legale con una semplice delega? E' ammissibile o no la sub-delega?

Il **principio** che emerge dalla giurisprudenza di merito è che "***delegatus non potest delegare"**, nel senso che, in linea generale, non è ammessa la sub delega poiché il sub-delegato non sarebbe munito "*di adeguati poteri*".

Si cita in proposito la sentenza *Tribunale di Catania n. 62/2025* in cui l'opponente deduceva l'irritualità del procedimento di mediazione ed eccepiva l'improcedibilità della domanda ingiuntiva (perché all'incontro di mediazione non aveva partecipato la parte personalmente e neppure il legale munito di procura sostanziale ma solo un (altro) legale munito di delega dell'avvocato), il Giudice accogliendo l'eccezione di improcedibilità della domanda ingiuntiva, così motivava: "*... Nel caso di specie dal verbale di mediazione risultava invece che davanti al mediatore fosse presente in sostituzione della parte , un rappresentante l'avv. Omissis su mera*

delega del dominus, e quindi non munito di adeguati poteri...". E così concludeva: *"La parte che non compare personalmente davanti al mediatore può delegare il proprio avvocato purché dietro conferimento di procura sostanziale, tuttavia il difensore non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo in base al principio delegatus non potest delegare.".*

Cosi anche *Tribunale di Milano n. 7261/2024.*

FAQ La parte decide di delegare (con procura sostanziale) un terzo e/o il proprio legale: quali poteri deve contenere la delega/procura?

Interessante sentenza del *Tribunale di Pavia n. 490/2025* che giunge al principio che "*Il delegato della parte deve poter decidere e **negoziare in autonomia** sulla composizione della controversia in mediazione"* Diversamente la mediazione si ritiene non esperita con conseguente mancata partecipazione e improcedibilità della domanda (seguiva la condanna alle spese e la sanzione del pagamento del doppio del contributo unificato).

Il Giudice in sintesi così motivava: "...nella mediazione obbligatoria, il delegato della parte deve avere il **potere di negoziare e decidere autonomamente sulla transazione**, non solo di discutere senza poter concludere accordi, diventando un mero tramite di decisioni altrui". *E ancora:* " La limitatezza dei poteri del rappresentante rendono inutili i tempi e i rinvii della mediazione, poiché i poteri necessari devono essere conferiti pienamente prima dell'incontro con il mediatore. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e ha revocato il decreto stesso, non essendo stata validamente esperita la condizione di procedibilità costituita dalla mediazione. La mancata eccezione sulla validità della partecipazione alla mediazione durante il procedimento di mediazione non ha sanato l'improcedibilità, in quanto è responsabilità della parte dotarsi tempestivamente di un delegato con i poteri adeguati.".

FAQ La mediazione volontaria interrompe i termini decadenziali o di prescrizione?

La risposta è negativa.

Si cita a tal proposito *Tribunale di Lagonegro del 2025* che avvallerebbe il **principio** che "la dilazione dei termini sarebbe **rimessa alla mera volontà delle parti e non invece ad un obbligo di legge** a detrimento evidentemente dei diritti della controparte a vedere cristallizzata la stabilità dei rapporti giuridici".

Così motivata: "*Infatti, la comunicazione alla controparte di una domanda di mediazione volontaria non è idonea ad interrompere il termine di prescrizione o a impedire quello di decadenza, applicandosi la disposizione di cui all'articolo 8, comma secondo, del Dlgs n. 28/2010, esclusivamente alla sola mediazione obbligatoria in ragione della sua stessa \"ratio\": invero, laddove la legge impone, a pena di improcedibilità, il procedimento di*

mediazione, il legislatore ha previsto che tale obbligo non possa pregiudicare le parti facendo comunque decorrere e maturare i termini di prescrizione e decadenza.

*Diversamente, al di fuori di tale ipotesi, la scelta di una parte di avviare comunque il procedimento di mediazione volontaria non può estendere i termini di prescrizione e decadenza, in quanto, avallando siffatta interpretazione, la dilatazione dei termini medesimi sarebbe rimessa alla **mera volontà delle parti e non, invece, a un obbligo di legge,** a detrimento evidentemente dei diritti della controparte a vedere cristallizzata la stabilità dei rapporti giuridici (ex multis, Tribunale sez. IV - Milano, 16/04/2025, n. 39527).*

Alla luce di quanto sopra specificato va dichiarata la tardività della domanda con l'accoglimento della eccezione preliminare di decadenza."

Capitolo 3

Mediazione e Patrocinio a Spese dello Stato

La riforma del processo civile, attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. *riforma Cartabia*), ha introdotto una disciplina organica del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione, colmando una lacuna normativa che aveva dato luogo a rilevanti incertezze applicative.

In particolare, nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 è stato inserito il Capo II-bis, composto dagli articoli da 15-bis a 15-undecies, che riconosce espressamente il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nell'ambito delle procedure di mediazione.

Tale intervento legislativo si è reso necessario alla luce degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati e, soprattutto, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2022.

Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui non prevedevano l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato all'attività difensiva svolta nei procedimenti di mediazione obbligatoria conclusi con accordo;

FAQ: Quali sono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in mediazione?
Ai sensi dei novellati artt. 15-bis e seguenti del d.lgs. 28/2010, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto a condizione che:

- la mediazione sia obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010;
- la procedura di mediazione si concluda con il raggiungimento di un accordo;
- la controversia non riguardi la cessione di crediti o ragioni altrui, salvo il caso in cui la cessione risulti effettuata in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (art. 15-bis, comma 2).

(Cfr. art. 15-bis d.lgs. 28/2010)

FAQ: Quali sono i requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione, è necessario che la parte istante sia titolare di un reddito imponibile annuo ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore al limite stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come periodicamente aggiornato (cfr. art. 15 ter, d.lgs. 28/2010).

Con decreto del Ministro della Giustizia del 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025, il limite di reddito imponibile annuo è stato adeguato alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo ed è attualmente fissato in euro 13.659,64.

Ai fini del calcolo del reddito:

- rileva la somma dei redditi del nucleo familiare anagrafico;
- si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
- Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
- non si applica l'aumento della soglia previsto per ciascun familiare convivente, trattandosi di previsione riferita esclusivamente ai procedimenti penali.

FAQ: Come si presenta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in mediazione?

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione, disciplinata dall'art. 15-quater del d.lgs. 28/2010, deve essere presentata in via preventiva e anticipata, sia da chi intenda proporre la domanda di mediazione, sia da chi intenda aderirvi.

Essa deve contenere:

- le generalità dell'interessato e dei componenti del nucleo familiare anagrafico, con indicazione dei rispettivi codici fiscali;
- l'impegno a comunicare eventuali variazioni rilevanti del reddito fino alla definizione del procedimento;
- l'attestazione del possesso dei requisiti di legge, con specifico riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente e in quello in corso, all'eventuale percezione di assegni familiari, alle consistenze su conti bancari o strumenti finanziari, alla titolarità di beni immobili, diritti reali o beni mobili registrati, nonché all'eventuale percezione di redditi all'estero;
- la sottoscrizione dell'interessato, a pena di inammissibilità, autenticata dal difensore.

L'istanza (cfr. art. 15 quinquies, d.lgs. 28/2010) deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede l'Organismo di mediazione competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010.

Nel circondario di Torino, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la procedura di mediazione segue la medesima procedura prevista perla fase giudiziale.

L'istanza deve pertanto essere presentata tramite il portale "**Riconosco**", secondo le modalità già in uso per il patrocinio giudiziale, non essendo prevista una procedura autonoma o distinta per la fase stragiudiziale.

All'interno del portale occorre selezionare la voce "Istanze PSS" e, nella sezione relativa alla "Nota istanza P.S.S. -- rif. Riforma Cartabia", indicare, per le pratiche di mediazione, esclusivamente l'oggetto "MEDIAZIONE CIVILE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA OBBLIGATORIA" e, quale Autorità competente, l'"Organismo di mediazione -- circondario di Torino".

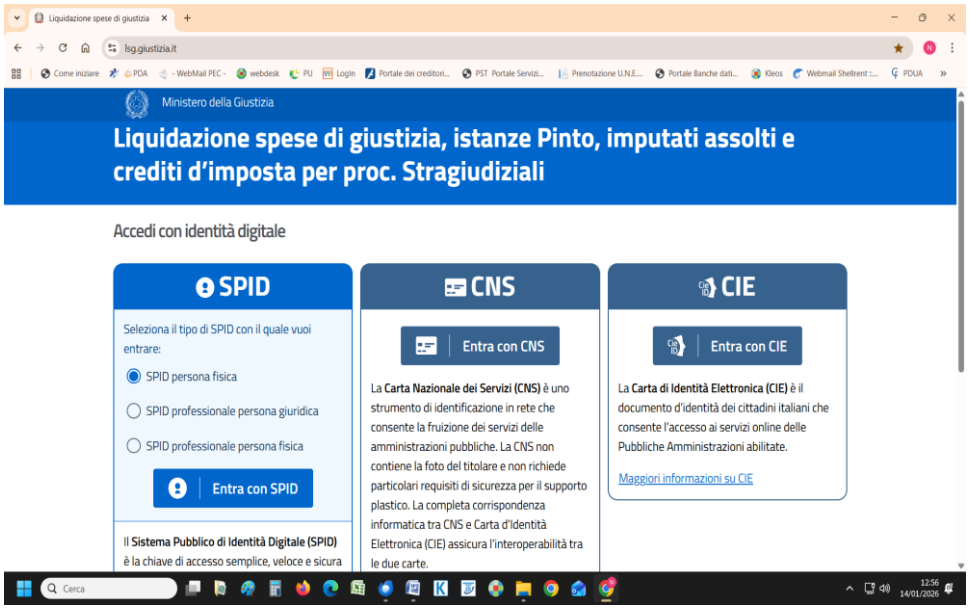
L'avvocato prescelto dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere iscritto negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio, istituiti presso il Consiglio dell'Ordine del luogo in cui ha sede l'Organismo di mediazione. Ai sensi dell'art. 15-quinquies, ultimo comma, del d.lgs. 28/2010, qualora l'avvocato nominato sia iscritto in un elenco di un distretto di Corte d'Appello diverso da quello in cui ha sede l'Organismo di mediazione competente, **non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi**.

In caso di rigetto dell'istanza di ammissione anticipata al patrocinio, l'interessato può proporre ricorso, ai sensi dell'art. 15-sexies del d.lgs. 28/2010, entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento, dinanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha adottato la decisione.

L'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato, una volta concessa, è valida per **l'intero procedimento di mediazione**; inoltre, ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. 28/2010, le indennità previste dall'art. 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa al beneficio, ossia le spese di avvio della procedura di mediazione, le spese per lo svolgimento del primo incontro e le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

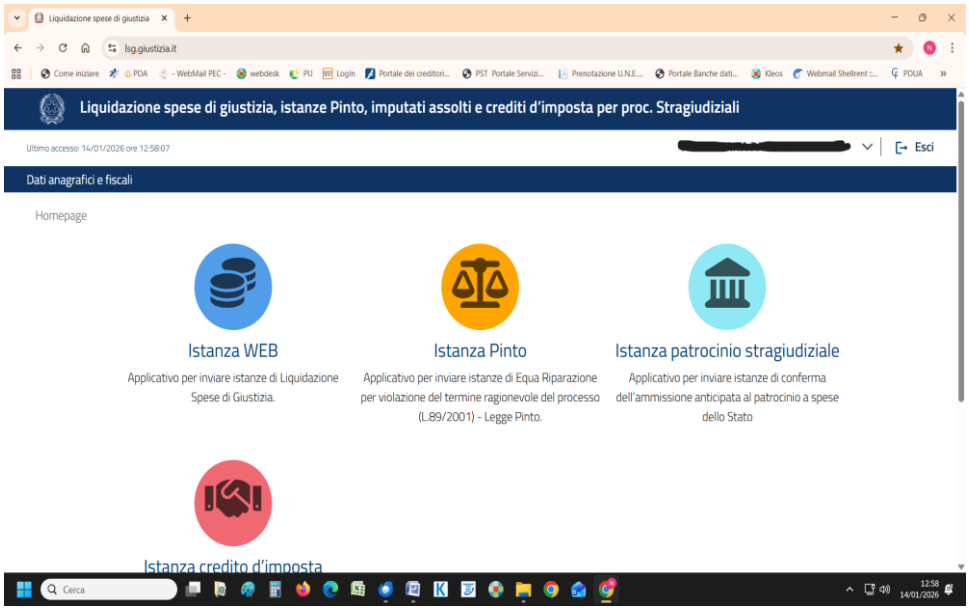
FAQ: Come può il difensore ottenere la liquidazione del compenso per l'attività svolta in mediazione quando l'assistito è ammesso al patrocinio a spese dello Stato?

La domanda di liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta in mediazione deve essere presentata **telematicamente** tramite il portale del Ministero della Giustizia, accessibile all'indirizzo https://lsg.giustizia.it/.



L'accesso alla piattaforma avviene mediante **SPID** o **chiavetta di autenticazione**.

Una volta effettuato l'accesso, il professionista dovrà selezionare la sezione relativa all'**Istanza di patrocinio stragiudiziale**.

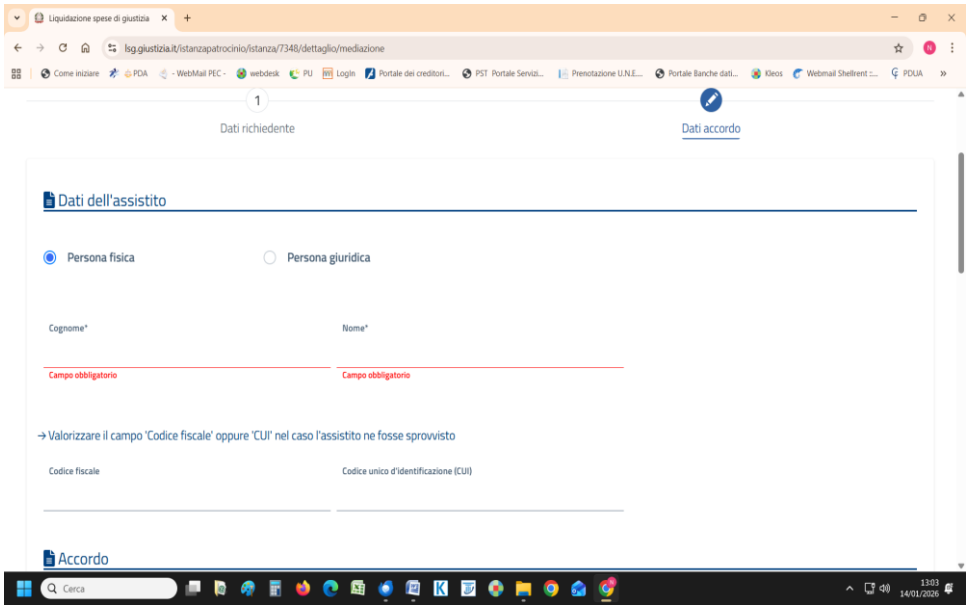


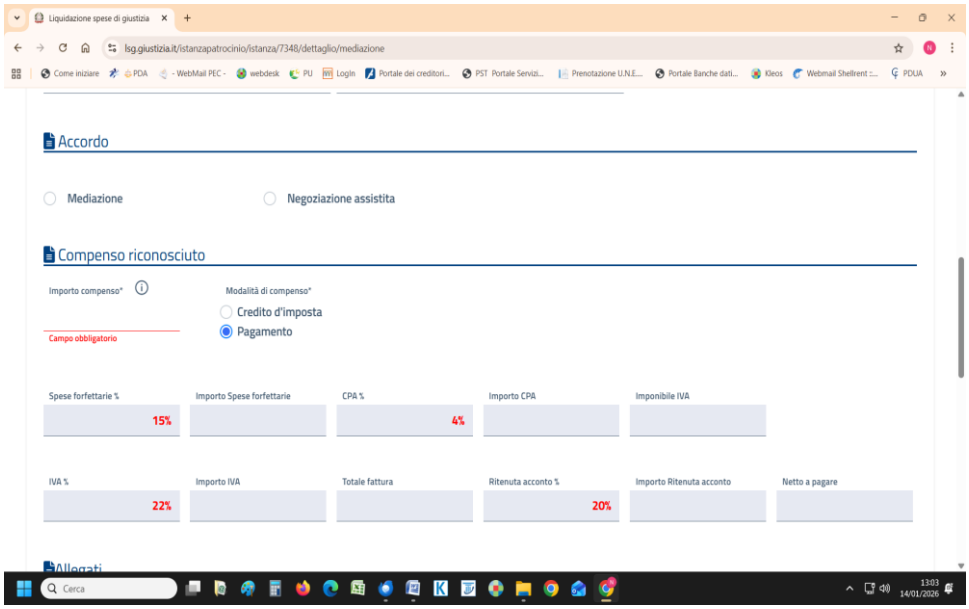
e procedere quindi con **Istanza di Ammissione -- Nuova Istanza:**



Nel corso della compilazione dovranno essere inseriti:

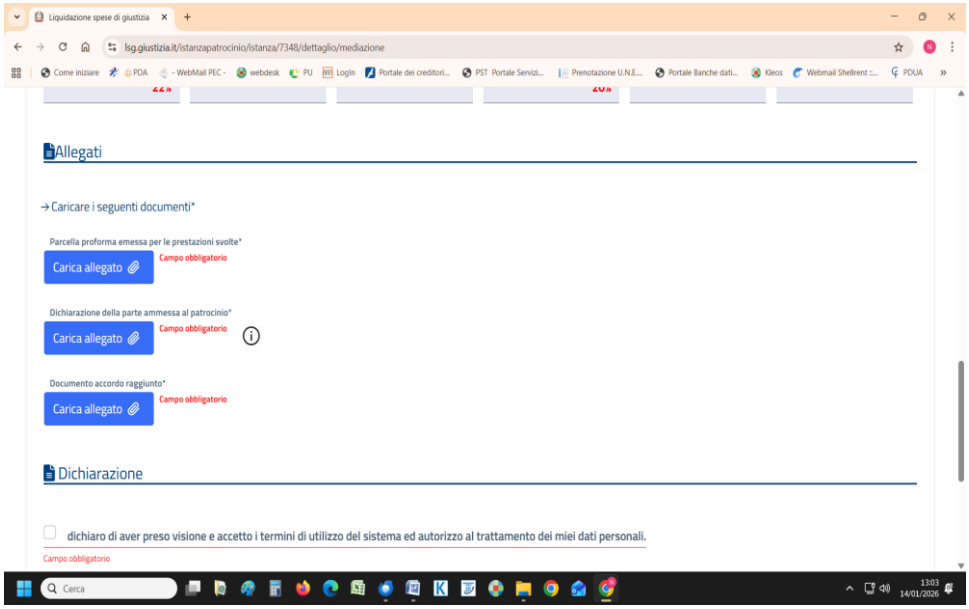
- i **dati anagrafici e fiscali del difensore**;
- i **dati dell'assistito**;
- le informazioni relative alla **procedura di mediazione (numero di ruolo, organismo di mediazione, data accordo);**
- indicazione del **compenso (N.B. bisogna inserire il compenso tabellare risultante dall'importo dimidiato delle tre fasi della procedura)**;





Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **nota proforma**;
- **autocertificazione dell'assistito** attestante la permanenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata da **documento di identità**;
- **accordo di mediazione**;
- **(N.B. Anche se non menzionata) breve relazione di accompagnamento alla richiesta di liquidazione**, nella quale dovranno essere specificate:
- le attività svolte dal difensore,
- il numero degli incontri di mediazione,
- l'esito della procedura.



Una volta trasmessa, l'istanza viene sottoposta alla valutazione dell'**Ordine degli Avvocati competente**, cui segue l'ulteriore fase di approvazione da parte del **DAG -- Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, competente per la definitiva liquidazione del compenso.

FAQ: Cosa deve fare il difensore dopo l'accoglimento dell'istanza di liquidazione da parte del COA e del DAG?

All'esito della procedura di liquidazione, l'istanza viene dapprima esaminata e accolta, ovvero eventualmente rigettata, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, che ne dà comunicazione al difensore a mezzo PEC, tramite l'indirizzo <patrociniostragiudiziale.siamm@giustiziacert.it> .\ Successivamente, in caso di accoglimento, il difensore riceve apposita comunicazione via PEC dal DAG -- Dipartimento per gli Affari di Giustizia, proveniente dal medesimo indirizzo, con la quale viene comunicato che l'istanza di liquidazione, già accettata dal Consiglio dell'Ordine, è stata definitivamente approvata anche dall'Ufficio ministeriale, ai sensi dell'art. 13 del D.M. agosto 2023.

Ricevuta tale comunicazione, e qualora il professionista non abbia esercitato l'opzione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. g), del D.M. 1° agosto 2023 per il pagamento mediante credito di imposta ai sensi dell'art. 7, comma 2, egli deve procedere all'emissione della fattura elettronica.

La fattura deve essere intestata a:

Ministero della Giustizia -- Direzione Generale Affari Interni
ed emessa utilizzando il seguente codice IPA: **HDGLEA**

Il compenso è fatturato secondo l'importo riconosciuto con il provvedimento di accoglimento definitivo, oltre IVA e CPA, ove dovute.

Capitolo 4

Benefici Fiscali in Materia di Mediazione

- Credito d'imposta: art. 20 del D.Lgs 28/2010

Due ipotesi:

4) è raggiunto l'accordo di conciliazione:

a) il credito di imposta è commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione fino alla concorrenza di € 600,00.

b) nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità o è demandata dal giudice, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti dei parametri forensi e fino alla concorrenza di € 600,00.

i crediti di imposta di cui ai punti a) e b) sono utilizzabili dalla parte nel **limite complessivo di € 600,00 per procedura**.

Qualora le procedure nel corso dell'anno siano più di una i crediti d'imposta sono riconosciuti per un importo massimo di € 2.400,00 per le persone fisiche e € 24.000,00 per le persone giuridiche.

c) nei casi di mediazione demandata, è riconosciuto alle parti un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato nel giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.

5) NON è raggiunto l'accordo di conciliazione

i suddetti crediti d'imposta indicati ai punti a) e b) sono ridotti a metà.

FAQ: Sono previste esenzioni fiscali?

imposta di bollo: art. 17 comma 1 D.Lgs 28/2010: *"Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura";*

imposta di registro: art. 17 comma 2 D.Lgs 28/2010: *"Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente".*

FAQ: Come ed entro che termine si formula la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta?

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 5 del d.m. 1° agosto 2023, la domanda di attribuzione dei crediti di imposta di cui sopra, **a pena di inammissibilità**, è presentata online tramite l'apposita piattaforma **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione**.

Il Ministero entro il 30 aprile comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante. Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, tramite modello F24. Non è previsto il diritto al rimborso.

L'accesso è possibile solo con identità digitale (SPID, CNS, CIE). Quando la domanda è presentata per conto di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del legale rappresentante della persona giuridica.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.m. citato, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta, egli è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che intende far valere.

Il portale è raggiungibile al seguente indirizzo: https://lsg.giustizia.it/

Dopo aver cliccato su "istanza credito d'imposta" si dovrà:

- verificare i dati anagrafici;
- indicare l'indirizzo pec (se non indicato le comunicazioni saranno disponibili solo all'interno del portale);
- autorizzare il trattamento dei dati di cui all'art. 13 del regolamento europeo 2016/679;
- dichiarare di essere consapevoli che -- ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 -- le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiarare di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al DM del 07/08/2023 e che le informazioni nell'istanza rispondono a verità;
- scegliere il tipo di procedura di mediazione: volontaria, obbligatoria, demandata dal giudice;
- inserire: l'Organismo, il numero identificativo della procedura, la data di avvio della mediazione, il valore della lite, la materia controversa e se è stato o non è stato raggiunto accordo;
- allegare la fattura dell'Organismo di mediazione indicando numero, importo e data di emissione;
- qualora sia mediazione obbligatoria o delegata, allegare la fattura dell'Avvocato indicando numero, importo e data di emissione;

- indicare le modalità di pagamento (bonifico, carta di credito/bancomat, Assegno, PagoPA), l'importo pagato, la data del pagamento e gli estremi identificativi del pagamento.

Selezionando, dopo aver eseguito l'accesso, nel menù la voce "Area informativa", sarà possibile accedere al portale di assistenza, scaricare il manuale utente e le eventuali FAQ.